

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto per le Tecnologie della Costruzione **SEDE ISTITUZIONALE**



RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE SEDE SECONDARIA DI BARI E PER L'ISTITUTO DI SISTEMI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI PER IL MANIFATTURIERO AVANZATO SEDE SECONDARIA DI BARI

CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG ZCD27595B9 CPV: 90911200-8

RUP: Sig. Ferdinando Balice

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08

COMMITTE	NTE Consiglio Nazionale delle Istituto per le Tecnologie Via Paolo Lembo 38/B 70124 Bari	
Oggetto:	•	condaria Istituto per le Tecnologie della Costruzione e ndustriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato - er l'anno 2018.
Bari, 01/03/	/2019	
IT	C-CNR	DITTA
		

Tel. 02 9806417

Sede Istituzionale





SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
ART. 26 DEL D.LGS 81/08 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA O	
DI SOMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE A COMMITTENTE	5
A.1 ASPETTI GENERALI	
A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE	
SEZIONE B: IMPRESA APPALTATRICE	6
B.1 ASPETTI GENERALI	
B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL'IMPRESA	
SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	
E MISURE ADOTTATE	7
ALLEGATI	
ALLEGATO I	
ELENCO NON ESAUSTIVO DOCUMENTAZIONI	
SICUREZZA	8
ALLEGATO II	
OLIADRO SINOTTICO DELLE RESDONSARILITÀ 81/08	۵

ITC-CNR Pagina 2 di 9





INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce adempimento formale a quanto previsto all'art.26 del Decreto Legislativo 81/08, che prescrive gli obblighi del Datore di lavoro in caso di affidamento di lavori all'interno dell'Unità produttiva in ordine agli specifici rischi interferenti esistenti negli ambienti in cui saranno destinati ad operare addetti di altre imprese.

Tale Documento valuta quindi i rischi relativi alle sole lavorazioni e ai locali ove possono essere presenti rischi interferenti posti in essere da entrambe le parti, ed assolve ai compiti previsti di coordinamento e cooperazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo.

Restano invariati gli obblighi legati agli adempimenti previsti dalla normativa relativa ai cantieri temporanei e mobili.

Il presente documento fa parte integrante del Contratto di appalto tra ITC – CNR e la Ditta

Art. 26 del D.lgs 81/08 – Obblighi connessi al contratto di appalto o contratto d'opera di somministrazione

- 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
- Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
- 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

ITC-CNR Pagina 3 di 9





- 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
- 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
- 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ITC-CNR Pagina 4 di 9





SEZIONE A: COMMITTENTE

A.1 ASPETTI GENERALI

Vedi Documento di Informazione sui rischi esistenti ITC - CNR ed STIIMA - CNR.

A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE

RISCHI PRESENTI

In questo paragrafo sono sinteticamente descritti i rischi posti in essere dal committente che possono avere rilevanza per le finalità del presente documento.

Presso i locali dell'immobile oggetto dell'appalto si svolgono attività d'ufficio, di laboratorio meccanico, di laboratorio elettronico e di laboratorio di acustica

Pertanto i rischi specifici riconducibili a ciò e d'interesse ai fini dell'oggetto del presente ordine sono:

- rischio elettrico
- rischio incendio
- rischio da movimentazione mezzi
- rischio presenza altre ditte
- rischi riconducibili alle attività dei laboratori tecnico scientifici
- rischi meccanico
- rischio esplosione

Fattore di rischio	Misure da adottare
Rischio da movimentazione mezzi/muletto	 Lungo i percorsi carrabili ci si dovrà attenere al rispetto del codice della strada e/o alla segnaletica presente. Divieto di accesso per le persone non autorizzate. Si prevede che le ditte terze non operino in fase di attività del muletto.
Rischio incendio	 Sono comunque presenti tutti gli apprestamenti previsti dalle normative antincendio. Adozione buone norme di comportamento con particolare riferimento alla fruibilità delle vie di esodo
Sovrapposizione attività	 Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali Nell'eventualità di "Sovrapposizione Attività" saranno effettuate le opportune azioni di informazione/ coordinamento dei soggetti interessati.
Fattore di rischio	Misure da adottare
Rischio elettrico	Gli impianti elettrici sono conformi alla normativa e utilizzati secondo le norme di buona tecnica.
Rischi riconducibili alle attività di laboratorio	 Nei locali (laboratori) ove viene svolta attività sono attivi dispositivi di allarme, ove previsto, e di aerazione. Si prevede che le ditte terze NON operino nei suddetti locali durante lo svolgimento di tali attività. L'accesso ai suddetti locali viene concordato con le ditte programmaticamente per le operazioni

ITC-CNR Pagina 5 di 9





	ordinarie e di volta in volta per le operazioni a carattere straordinario.
Rischio rumore	 Le ditte terze operano negli immobili oggetto dell'appalto al di fuori dei normali orari di attività. In caso di orario di attività prolungato da parte del personale dell'Istituto viene fatto divieto di accesso al personale delle ditte terze ai locali utilizzati.
Rischio meccanico (Muletto, attrezzi da officina e prove sui serramenti)	 Divieto di accesso per le persone non autorizzate e si prevede che le ditte terze non operino in fase di attività delle attrezzature evidenziate.
Rischio esplosione (Rischio esplosione in fase di ricarica delle batterie del muletto)	Divieto di accesso per tutti in fase di ricarica delle batterie.

SEZIONE B: IMPRESA APPALTATRICE - Ditta

B.1 ASPETTI GENERALI

I dati generali della Ditta sono riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL'IMPRESA

Le opere oggetto del Contratto di appalto ovvero Servizio di Pulizie comportano i seguenti fattori di rischio interferenti.

Fattore di rischio	Misure da adottare
Caduta materiali	 Adeguata segnalazione della zona sottostante all'area di lavorazione Interdire la zona
Scivolamento/caduta	 Utilizzo di macchinari e apparecchiature a norma e in buono stato di manutenzione Operatori addetti ai macchinari adeguatamente formati
Rischio Rumore	 Utilizzo di macchinari con livelli di pressione sonora contenuti e saranno fornite dati sui livelli di rumorosità delle macchine utilizzate
Rischio da movimentazione mezzi	 Lungo i percorsi carrabili il passaggio dei pedoni dovrà essere protetto rispetto del codice della strada e/o alla segnaletica presente.
Agenti chimici	 Presenza in appalto delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti (quantità, diluizione, etc.) Aerazione adeguata dei locali. Operatori adeguatamente formati.

Gli eventuali rischi relativi ad attività messe in atto successivamente alla stipula del presente contratto saranno tempestivamente comunicati al committente, con la quale verranno concordate le eventuali misure di riduzione/eliminazione dei potenziali rischi interferenti.

SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE

ITC-CNR Pagina 6 di 9





Sulla base dei rischi evidenziati nelle sezioni Committente e Ditta si riportano di seguito i fattori di rischi interferenti con le misure da porre in essere e l'indicazione del soggetto che la deve attuare:

Fattore di rischio	Misure da adottare	A cura di
Rischio da movimentazione	 Lungo i percorsi carrabili ci si dovrà attenere al rispetto del codice della strada e/o alla segnaletica presente. Divieto di accesso alle persone non autorizzate. La Ditta non deve operare in fase di attività del muletto 	DITTA
mezzi/muletto	Interdizione della zona di carico/scarico in accordo con le disposizioni interne all'ITC-CNR	ITC-CNR /DITTA
	• Adozione buone norme di comportamento con particolare riferimento alla fruibilità delle vie di esodo.	ITC-CNR /DITTA
Rischio incendio	La zona oggetto della lavorazione deve essere interdetta al personale non addetto	ITC-STIIMA CNR/ DITTA
Intralcio con passaggio di personale, macchinari e/o mezzi ITC-STIIMA CNR / altre ditte	Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali	ITC-STIIMA CNR
Sovrapposizione attività	 Nell'eventualità di "Sovrapposizione Attività" saranno effettuate le opportune azioni di informazione/ coordinamento dei soggetti interessati. 	ITC-STIIMA CNR /DITTA
Rischio elettrico	Gli impianti elettrici sono conformi alla normativa e utilizzati secondo le norme di buona tecnica.	ITC-STIIMA CNR/ DITTA
Caduta materiali	Adeguata segnalazione della zona sottostante all'area di lavorazione	DITTA
	Interdizione la zona in accordo con le disposizioni interne CNR	ITC- STIIMA CNR/DITTA
Scivolamento/ caduta	Utilizzo di apposita cartellonistica di segnalazione	DITTA
Rischio Rumore	Utilizzo di macchinari con livelli di pressione sonora contenuti e saranno forniti dati sui livelli di rumorosità delle macchine utilizzate	ITC- STIIMA CNR/DITTA
Rischio meccanico (Muletto, attrezzi da officina e prove sui serramenti).	Divieto di accesso al personale non autorizzato. La ditta non deve operare in fase di attività degli attrezzi evidenziati	ITC-CNR /DITTA
Rischio esplosione (Rischio esplosione in fase di ricarica delle batterie del muletto).	Assicurare la ventilazione degli ambienti. Divieto di accesso per tutti. La ditta non deve operare in fase di ricarica della batteria del muletto	ITC- STIIMA CNR /DITTA
Rischio chimico	 Presenza in appalto delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti Adeguata conoscenza delle modalità di utilizzo dei prodotti Aerazione adeguata dei locali Operatori adeguatamente formati 	ITC- STIIMA CNR/DITTA

PER A	\PPRO\	/AZIONE
-------	--------	---------

DITTA ITC – CNR sede secondaria di Bari

ITC-CNR Pagina 7 di 9





ALLEGATO I

Elenco documentazioni sicurezza da fornire a cura dell'Operatore economico

- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (al fine di attestare i requisiti tecnici/professionali);
- DURC;
- documento Valutazione Rischi e Informazione sui rischi;
- impegno a fornire ai propri addetti il Documento Informativo CNR, le misure comportamentali da seguire e la formazione relativamente ai rischi interferenti;
- dichiarazione che le attrezzature e mezzi d'opera utilizzati sono conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza;
- dichiarazione d'impegno a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione circa i dati trasmessi con le precedenti documentazioni;
- invio schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

ITC-CNR Pagina 8 di 9





Allegato II

Quadro sinottico delle responsabilità 81/08

IMPRESA APPALTATRICE:	
Indirizzo :	
Telefono:	
Legale Rappresentante:	
Responsabile SPP:	
Medico Competente:	